



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 761 del 2022, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Martinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mondovì, non costituito in giudizio;

nei confronti

Condominio Palazzo -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento a firma del Responsabile del procedimento avente ad oggetto “*Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. -OMISSIS- per realizzazione ascensore a servizio del Condominio Palazzo -OMISSIS-. Rilevazione insussistenza delle condizioni a procedere e Divieto di prosecuzione dell'attività*”, con cui il Condominio Palazzo -OMISSIS-, in persona del suo Amministratore Geom. -OMISSIS-, è stato diffidato dall'intraprendere le opere ed i lavori indicati nella predetta Segnalazione Certificata di Inizio Attività, pena la conseguente adozione dei provvedimenti ripristinatori di legge;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, e così in particolare del parere contrario espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità del provvedimento con cui il Comune di Mondovì ha inibito l'avvio delle attività di cui alla SCIA presentata dal condominio dei ricorrenti per la realizzazione di un ascensore all'interno dell'edificio, per ragioni connesse al rispetto del vincolo imposto dalle NTA del PRG comunale;

Considerato che il ricorso, sebbene ad una prima e sommaria delibazione tipica della fase cautelare, appare munito di *fumus boni iuris* con particolare riferimento alla carenza motivazionale del provvedimento che, nel richiamare il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e nell'inibire un'opera volta al superamento di barriere architettoniche, omette di evidenziare le risultanze istruttorie in ordine al rilevante e serio pregiudizio per il bene tutelato (scala condominiale), della sua incidenza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e della ponderazione degli interessi con le alternative proposte (realizzazione dell'intervento sul fronte retrostante il fabbricato);

Considerato che, nel complessivo bilanciamento degli interessi, si rende opportuno un riesame del provvedimento anche in relazione alla lamentata possibilità per i ricorrenti di non poter usufruire, in ragione dei tempi di definizione del giudizio, degli incentivi connessi al cd. Superbonus 110% che, allo

stato, impone la realizzazione delle opere e il sostenimento delle relative spese entro il -OMISSIS-.

Ritenuto pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., di dover ordinare all'amministrazione un motivato riesame del provvedimento impugnato, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente ordinanza.

Nulla sulle spese per la presente fase, in considerazione della mancata costituzione dell'amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato, ai fini di un motivato riesame nei termini di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 gennaio 2023;

Nulla spese per la presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Marcello Faviere, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marcello Faviere

IL PRESIDENTE
Raffaele Prosperi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.